



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;
- VISTO** il Decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, Attuazione della direttiva 2004/22/CE sopra citata;
- VISTA** la Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione);
- VISTA** la Direttiva delegata UE 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di attuazione della direttiva 2014/32/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13;
- VISTO** il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;

al/12

- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;
- VISTA** la rinnovata Convenzione del 5 luglio 2019, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali compresa la Direttiva 2014/32/UE sopra citata;
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, a favore della Società IMQ S.p.A., con sede in via Quintiliano, 43 – 20138 Milano (MI), emanato da questa Direzione Generale in data 8 marzo 2017, con scadenza il 9 marzo 2021;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;
- ACQUISITA** la Delibera del 15 dicembre 2020, del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate (CSA AR), operante presso Accredia, prot. mise N. 0283909, del 16/12/2020, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento N. 005B, a favore della Società IMQ S.p.A. per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE Strumenti di misura;
- VISTA** l’istanza prot. mise N. 0021838, del 25/01/2021, con la quale l’organismo IMQ S.p.A. ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione in scadenza 9 marzo 2021 ad operare come organismo notificato, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE;
- ACQUISITA** unitamente all’istanza, l’ultima integrazione di documentazione, prot. mise N. 0051622 del 26/02/2021, richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all’istanza di rinnovo;
- ACQUISITE** agli atti, prot. Mise N. 0021854, del 25/01/2021, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all’art. 85, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell’ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all’Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, citato;

DECRETA

Art. 1

1. L’Organismo **IMQ S.p.A.**, con sede in via Quintiliano, 43 – 20138 Milano (MI) è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, per i seguenti allegati della direttiva e moduli di valutazione della conformità

STRUMENTO DI MISURA	MODULO DI VALUTAZIONE	ALLEGATO DELLA DIRETTIVA
Allegato V Contatori di energia elettrica attiva (MI-003)	Esame UE del tipo	Allegato II - Modulo B
	Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione	Allegato II - Modulo D
	Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo F
	Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto	Allegato II - Modulo H1

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è valida fino al **9 marzo 2025**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

al/12

Art. 3

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.
4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
5. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accREDITamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Strumenti di misura").

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana Gulino*)